

**CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL
"CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA SULLA GESTIONE SOSTENIBILE
DELLE RISORSE ENERGETICHE" - iCERM**

Tra

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, codice fiscale 02044190615, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Giovanni Francesco Nicoletti, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di amministrazione in data 24/09/2024

e

Università degli Studi di Genova, codice fiscale (Partita IVA) 00754150100, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Federico Delfino, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di amministrazione in data 30/04/2024

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Costituzione del Centro

È costituito, tramite convenzione tra le Università sopra indicate, il Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Gestione Sostenibile delle Risorse Energetiche, di seguito denominato "Centro".

Il centro è regolato dai seguenti articoli, da ritenersi nella loro interezza quale Statuto del Centro stesso. Ai fini dei rapporti internazionali il Centro verrà denominato international Centre for sustainable Energy Resource Management (iCERM).

Art. 2 – Sede Amministrativa

Il Centro ai soli fini organizzativi ed amministrativi ha sede presso l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento di Ingegneria (D.I.).

Le attività scientifiche del Centro sono svolte presso le sedi delle Università convenzionate, articolandosi in base ai piani elaborati dal Consiglio Scientifico, avvalendosi a tale scopo delle attrezzature proprie del Centro e del personale afferente, nonché delle attrezzature e del personale dei Dipartimenti cui afferiscono gli aderenti al Centro, previo consenso dei Dipartimenti stessi e del personale coinvolto.

La sede amministrativa può essere variata previo accordo delle Università convenzionate.

Art. 3 – Durata

La durata del Centro è fissata in cinque anni dalla data di stipula, con possibilità di rinnovo per i quinquenni successivi deliberata dagli Organi centrali di governo degli Atenei, su proposta del Consiglio Scientifico del Centro, almeno 6 mesi prima della scadenza.

Art. 4 – Finalità del centro

Il Centro è istituito con compiti di ricerca e collaborazione scientifica nel campo della gestione delle risorse energetiche. In particolare, il Centro svolge ricerche in settori di avanguardia sia nell'ambito dell'analisi termodinamica, termoeconomica ed ambientale di processi ed impianti termici civili ed industriali, sia inerente alla pianificazione e gestione energetica ed ambientale dalla scala edificio fino a quella territoriale per un uso razionale dell'energia.

Il Centro promuove, sostiene e coordina attività di ricerca scientifica in ambito nazionale ed internazionale, in collaborazione con enti pubblici e privati. Tali programmi sono disciplinati

dai contratti e dalle convenzioni di volta in volta stipulati, previa approvazione degli organi competenti.

Il Centro favorisce la collaborazione interdisciplinare, la formazione di giovani ricercatori, la comunicazione delle proprie attività e la diffusione delle ricerche condotte a livello nazionale ed internazionale, anche mediante l'organizzazione di seminari, convegni e incontri di studio a carattere nazionale ed internazionale.

Il Centro svolge inoltre attività di supporto ad Enti pubblici e privati per lo sviluppo di progetti volti al risparmio energetico, riduzione dell'impatto ambientale ed alla diffusione dell'uso delle fonti rinnovabili in ambito civile ed industriale.

Art. 5 – Organi del centro

Sono organi del Centro:

- a) Il Consiglio Scientifico
- b) Il Consiglio Amministrativo
- c) Il Direttore

Art. 6 – Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico è l'organo di indirizzo, di programmazione e di deliberazione delle attività del Centro.

Il Consiglio Scientifico è composto da professori di ruolo delle Università convenzionate, in ragione di un massimo di n. 2 per ciascuna di esse, designati al loro interno dagli aderenti al Centro appartenenti alle Università convenzionate. I membri del Consiglio Scientifico restano in carica un triennio accademico e sono rinnovabili.

Il Consiglio Scientifico:

- elegge nel proprio seno il Direttore;
- promuove il potenziamento scientifico ed organizzativo del centro, sia attraverso il coordinamento delle attività di ricerca degli afferenti sia tramite la promozione di nuove iniziative;
- fornisce indicazioni al Direttore sull'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per il conseguimento delle finalità istituzionali;
- approva il piano annuale di sviluppo delle ricerche e la relazione annuale predisposta dal Direttore;
- propone le convenzioni ed i contratti di ricerca, verificandone la possibilità di svolgimento e la congruenza con le finalità istituzionali del Centro;
- approva le adesioni di Università italiane e di singoli professori o ricercatori;
- propone l'eventuale rinnovo del Centro per il quinquennio successivo;
- propone lo scioglimento anticipato del Centro qualora sopraggiungano giustificati motivi;
- propone eventuali modifiche alla convenzione che saranno sottoposte alla approvazione degli Organi centrali di governo degli Atenei;
- esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti o dai regolamenti

Il Consiglio Scientifico è convocato dal Direttore almeno una volta l'anno, comunque ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, escludendo dal computo gli assenti giustificati. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

Art. 7 – Consiglio Amministrativo

Il Consiglio Amministrativo è l'organo di deliberazione e di controllo della gestione amministrativa contabile. Esso è composto da:

- a) Direttore del Centro, che lo presiede.
- b) Rappresentanti delle Università convenzionate in ragione di n. 1 per ciascuna di esse, designati dai rispettivi Rettori, su proposta degli aderenti al Centro, purché appartenenti alle Università convenzionate. Tali rappresentanti sono affidatari dei beni del Centro inventariati presso l'Ateneo di appartenenza, dei quali rispondono in solido con il consegnatario del Dipartimento nel cui inventario tali beni sono registrati.

I membri del Consiglio Amministrativo durano in carica tre anni accademici e sono rinnovabili.

Il Consiglio Amministrativo:

- delibera annualmente la proposta di piano economico e finanziario da sottoporre all'approvazione del Dipartimento sede amministrativa del Centro (nel cui budget economico e degli investimenti sono allocate le risorse vincolate per il Centro), così come le variazioni in corso d'anno e il rendiconto;
- approva le proposte di convenzioni e contratti di ricerca;
- esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti e dai regolamenti.

Il Consiglio amministrativo è convocato almeno una volta l'anno e comunque ogni volta che il Direttore lo reputi necessario, o che sia richiesto da un terzo dei componenti del Consiglio Scientifico o del Consiglio amministrativo.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, escludendo dal computo gli assenti giustificati. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

Art. 8 – Direttore del centro

Il Direttore del Centro rappresenta il Centro.

Il Direttore del Centro è eletto tra i professori di ruolo, esercitanti il tempo pieno, Membri del Consiglio Scientifico, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione ed a maggioranza relativa nelle votazioni successive. L'elettorato attivo è costituito dai componenti il Consiglio Scientifico.

- Il Direttore è coadiuvato da un responsabile degli adempimenti contabili.
- Il Direttore dura in carica tre anni accademici ed è rinnovabile.
-

In particolare il Direttore del Centro:

- convoca e presiede il Consiglio Scientifico ed il Consiglio Amministrativo;
- cura l'esecuzione delle relative delibere;
- vigila sull'osservanza delle normative e dei regolamenti vigenti;
- formula proposte al Consiglio Scientifico per il miglioramento o l'estensione dell'attività svolta dal Centro;

- fornisce al Dipartimento di supporto amministrativo del Centro indirizzi per la gestione delle risorse acquisite al Centro;
- formula, al Dipartimento sede amministrativa, nel rispetto delle competenze del Consiglio Amministrativo, le proposte di acquisizione di beni e servizi utili per l'attività istituzionale del Centro; nel caso di fondi di cui siano titolari singoli afferenti al Centro l'ordine di spesa è preceduto dal consenso del titolare dei fondi stessi;
- sottopone all'approvazione del Consiglio Scientifico il piano annuale di sviluppo delle ricerche del Centro e la relazione scientifica finale;
- sottopone alla deliberazione del Consiglio amministrativo il piano economico e finanziario del Centro (allocato all'interno del budget economico e degli investimenti del Dipartimento di supporto amministrativo), le variazioni in corso d'anno ed il rendiconto predisposti, corredandoli con apposita relazione;
- individua annualmente le strutture che concorrono ad incrementare le risorse del Centro;
- aggiorna annualmente l'elenco unitario di tutti i beni inventariati nella disponibilità del Centro presso i diversi Atenei convenzionati;
- designa il Vice Direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento, fra i componenti del Consiglio Scientifico;
- esercita tutte le altre attribuzioni demandate dalle norme e dai regolamenti vigenti.

Art. 9 – Personale aderente al Centro

Gli aderenti al Centro sono i docenti ed i ricercatori riportati negli allegati A, B. Gli elenchi potranno essere aggiornati in base a nuove adesioni di cui all'art. 12, senza modificare la presente convenzione. In caso di adesione di nuove Università come previsto all'art. 13 l'atto aggiuntivo riporterà in allegato, per ciascun nuovo Ateneo aderente, l'elenco dei relativi aderenti.

Entro 90 giorni dalla stipula della presente convenzione gli aderenti al Centro appartenenti alle Università convenzionate designano i Componenti del Consiglio Scientifico e propongono ai rispettivi Rettori i nomi dei relativi rappresentanti nel Consiglio Amministrativo secondo quanto previsto agli articoli 6 e 7, comunicando i nominativi al Rettore dell'Università sede amministrativa.

Art. 10 – Risorse finanziare e di gestione

Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti da:

- eventuali contributi volontari dei Dipartimenti di afferenza dei proponenti l'adesione al Centro, previa delibera dei rispettivi Consigli;
- Ministeri;
- Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- Enti di ricerca e da Organi di carattere sovranazionale o comunitario mediante apposite convenzioni nazionali ed internazionali;
- Altri Enti o Fondazioni, pubblici o privati operanti in settori di interesse del Centro;
- Contratti attivi.

I fondi, come sopra assegnati, affluiscono all'Università sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro.

La gestione delle suddette risorse avviene secondo quanto previsto dal Regolamento per l'Amministrazione della Finanza e della Contabilità dell'Ateneo sede amministrativa.

I finanziamenti eventualmente assegnati in forma divisa alle singole Università aderenti al Centro e con destinazione vincolata a favore delle attività di ricerca del Centro, saranno gestiti dalle singole Università assegnatarie con il rispetto della destinazione prevista.

Art. 11 – Inventariazione

Ogni Università, con i finanziamenti con vincolo di destinazione di cui all'ultimo capoverso dell'art. 10, potrà acquistare beni necessari per la propria unità di ricerca e procederà secondo le norme applicabili all' inventariazione dei beni acquistati o dati in uso ai Centri di ricerca in ciascuna sede.

Il direttore del Dipartimento di supporto amministrativo del Centro è consegnatario dei beni inventariati presso la sede amministrativa del Centro. Per i beni inventariati presso un Ateneo convenzionato (non sede amministrativa) è consegnatario colui che svolge la funzione di consegnatario presso il Dipartimento che ha inventariato il bene, che ne è responsabile in solido con l'affidatario (rappresentante dell'Ateneo nel Consiglio Amministrativo del Centro).

Annualmente, in sede di consuntivo, previo interpello dei consegnatari e degli affidatari dei beni inventariati, il Direttore forma un elenco unitario dei beni destinati o in uso al Centro, indicandone la posizione e l'Ateneo che ne ha curato l'inventariazione.

In caso di scioglimento del Centro o di recesso di aderenti, il Consiglio Scientifico indicherà la destinazione dei beni, tenendo conto dell'Ateneo che ha provveduto all'acquisto e del Dipartimento che ne ha curato l'inventariazione, come da elenco unitario dei beni inventariati.

Art. 12 – Nuove adesioni e recessi di professori e ricercatori

I professori e ricercatori delle Università convenzionate che desiderano aderire al Centro, previa approvazione della struttura di appartenenza, devono inoltrare al Direttore del Centro apposita richiesta, corredata dal curriculum scientifico e da ogni altro documento comprovante la congruenza della domanda con le finalità scientifiche e culturali del Centro, che la sottopone all'approvazione del Consiglio Scientifico.

La richiesta di adesione al centro, effettuata seguendo le modalità precedentemente illustrate, può essere effettuata anche da Dottorandi, Assegnisti, Borsisti, ed altro personale contrattualizzato dagli Atenei membri. Tali membri non avranno però diritto di voto.

I professori, ricercatori ed altri aderenti che intendono recedere dal Centro devono presentare le dimissioni al Direttore del Centro a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) che ha effetto dal primo giorno successivo alla delibera del Consiglio Scientifico che indicherà, nell'accettare le dimissioni, le modalità da seguire per eventuali contratti in atto di cui sia titolare il dimissionario.

Art. 13 – Atti aggiuntivi

Modifiche alla presente convenzione possono essere apportate mediante appositi atti aggiuntivi. In particolare, può essere modificato l'elenco delle Università convenzionate del Centro.

Le richieste di adesione di nuove Università vengono inviate al Direttore che le sottopone all'approvazione del Consiglio Scientifico. Esse vengono formalizzate con atto aggiuntivo previa approvazione degli Organi centrali di Governo degli Atenei convenzionati.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali nelle attività del Centro

1. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, in particolare il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (in seguito "GDPR") e il D. Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione di dati personali" o "Codice della privacy") e loro modifiche e/o integrazioni, nonché, ove rilevanti, i provvedimenti emanati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali.

2. Le Parti si impegnano a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi del suddetto Regolamento.

3. Le Parti opereranno, ciascuna per le attività di rispettiva competenza in qualità di Titolari autonomi. Ove, però, in attuazione della presente Convenzione vengano effettuati trattamenti di dati congiunti o, qualora vi sia trasferimento di dati personali fra gli Enti, le Parti dovranno stipulare specifici accordi per definire gli aspetti relativi alla titolarità o contitolarità dei trattamenti.

Art. 15 - Diritto di proprietà intellettuale

I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro e la proprietà intellettuale che ne deriva dovranno essere attribuiti alle Università convenzionate in relazione all'effettivo apporto dato da ciascuna, tramite le proprie Strutture coinvolte.

In caso di risultati suscettibili di tutela, il Centro e l'/le Università interessata/e demanderanno la specifica regolazione dei reciproci impegni in separati accordi. Rimane fermo il diritto degli autori di essere menzionati in quanto tali nelle eventuali domande di brevetto, secondo le leggi vigenti.

Art. 16 – Assicurazioni e sicurezza

Ai sensi dell'art. 10 del D.M. 363/98 le parti concordano che gli obblighi previsti dal D.Lgs.81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro gravino sull'Ente ospitante, per quanto riguarda il personale, compresi gli studenti, che si trovino presso di esso nell'espletamento di attività connesse alla didattica. Tutto il personale universitario, compresi gli studenti, è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dall'Ente ospitante e ad attenersi alle indicazioni del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio (RADRL). Sarà cura dell'Ente stesso fornire la formazione, l'informazione e tutti i mezzi necessari per l'espletamento degli obblighi di legge sulla sicurezza e sull'igiene sul lavoro.

Art. 17 – Recessi di Atenei

Le Università contraenti possono recedere mediante notificazione scritta indirizzata al Direttore del Centro, che deve essere comunicata a tutte le altre Università convenzionate a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC), entro il 30 giugno. Il Direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d'atto del Consiglio Scientifico.

Il recesso ha comunque efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Il recesso produrrà effetti dall'esercizio successivo alla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, fatta salva la necessità di adottare soluzioni idonee a conciliare l'esercizio del diritto di recesso con l'esigenza di continuazione dell'attività del Centro, così da non compromettere lo svolgimento e i risultati della ricerca in corso o in

programma e da non comportare rischio di inadempimento di obbligazioni assunte nei confronti di terzi.

Art. 18 – Scioglimento anticipato del Centro

Il Centro è sciolto anticipatamente su proposta del Consiglio scientifico e previa delibera degli Organi centrali di governo di tutti gli Atenei convenzionati, o di almeno due terzi nell'ipotesi di cui al punto b), nei seguenti casi:

- a) venir meno dell'interesse per le ricerche oggetto del Centro;
- b) recesso di almeno due terzi delle Università contraenti.

Entro sei mesi dal verificarsi della causa di scioglimento anticipato del Centro dovranno essere portate a termine tutte le procedure di liquidazione della gestione amministrativo-contabile.

Nessun impegno o contratto potrà essere assunto dopo che il Consiglio Scientifico ha avanzato proposta di scioglimento.

Qualora impegni o contratti verso terzi comportassero l'esigenza di un termine superiore ai sei mesi rispetto alla proposta di scioglimento, il Consiglio indicherà le modalità da osservare per onorare gli impegni o i contratti in atto o mediante il riconoscimento dell'"ultrattività" dovuta fino alla scadenza degli impegni e contratti relativi, o mediante trasferimento degli stessi a Struttura disponibile con le doverose cautele verso i terzi interessati.

Art. 19 – Destinazione dei beni in seguito a scadenza o a scioglimento anticipato

Alla scadenza o in caso di scioglimento anticipato del Centro i beni concessi in uso al Centro sono riconsegnati alla Struttura concedente.

Per quanto concerne i beni acquistati direttamente dal Centro, gli stessi saranno ripartiti fra le Università convenzionate con riferimento alla sede indicata nell'inventario come sede assegnataria.

I beni attribuiti agli Atenei saranno dagli stessi assegnati alle Strutture indicate all'atto dell'inventariazione dei beni.

Le risorse finanziarie assegnate in forma indivisa al Centro saranno ripartite fra le Università aderenti, mentre i fondi assegnati in forma divisa ai vari Atenei confluiranno nel patrimonio degli stessi.

Art. 20 - Controversie

La presente convenzione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Le Università contraenti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione od esecuzione della presente convenzione.

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Università convenzionate nel corso di durata del Centro è competente il Foro del luogo in cui ha sede legale l'Università sede amministrativa del Centro.

Art. 21 - Registrazione e bollo

La presente convenzione è da ricondurre alle fattispecie stabilite dall'art. 15, comma 2-bis della Legge 241/1990 e viene conclusa con modalità digitale.

L'imposta di bollo (art. 2 tariffa, allegato A, parte prima DPR n. 642/1972) verrà assolta in modo virtuale dall'Università sede amministrativa che pagherà e tratterà l'originale.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II - atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso ("Scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale") - del D.P.R. 131/1986; le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

Art. 22 - Norme finali e transitorie

Per tutto quanto non disciplinato nella presente Convenzione, si applicano, in analogia e ove compatibili, le norme statutarie e regolamentari vigenti presso l'Università sede amministrativa del Centro.

La presente Convenzione si compone di n. 8 pagine e n. 1 allegato, viene redatta in n. 1 esemplare e firmato digitalmente dall'Università della Campania "L. Vanvitelli" e dall'Università di Genova.

La data di stipula del presente atto coincide con la data di repertorio dell'Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli", ultimo firmatario.

Letto, confermato e sottoscritto.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI
IL RETTORE PROF.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
IL RETTORE PROF.

ALLEGATO A

ELENCO DEGLI ADERENTI AL CENTRO INTERUNIVERSITARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA

Nome	Cognome	Ruolo
Prof. Bernardo	Buonomo	PA
Prof. Furio	Cascetta	PO
Prof. Giovanni	Ciampi	PA
Prof. Gino	Iannace	PA
Prof. Luigi	Maffei	PO
Prof. Oronzio	Manca	PO
Prof. Massimiliano	Masullo	PA
Prof. Alessandro	Mauro	PO
Prof. Sergio	Nardini	PO
Prof. Antonio	Rosato	PO
Prof. Michelangelo	Scorpio	RTDB
Prof. Sergio	Sibilio	PO

ALLEGATO B

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Nome	Cognome	Ruolo
Prof. Davide	Borelli	RTDB
Prof. Mattia	De Rosa	PA
Prof. Francesco	Devia	PA
Prof. Guglielmo	Lomonaco	PA
Prof.ssa Annalisa	Marchitto	RU
Prof. Mario	Misale	PO
Prof.ssa Antonella	Priarone	PA
Prof. Federico	Scarpa	PO
Prof. Corrado	Schenone	PO
Prof. Luca Antonio	Tagliafico	PO
Prof. Giovanni	Tanda	PO